

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Nella seduta del 05/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Esperito ricorso a questo Collegio (al fine del riconoscimento dei diritti conseguenti all'anticipata estinzione di un finanziamento dietro delegazione di pagamento) nei confronti della sola società mandataria, in esito al quale il giudicante (in parziale accoglimento dello stesso) dichiarava parte convenuta tenuta alla restituzione dell'importo complessivo di 2.021,26 euro, oltre a interessi legali dalla data del reclamo (decisione n. 4737/2014), il cliente (svolta la fase del reclamo) reitera (con l'assistenza del proprio difensore) la domanda (comprensiva dei capi della stessa già giudicati non meritevoli di accoglimento) nei confronti del finanziatore. Ciò anche in ragione dell'inadempimento dell'intermediario soccombente, al quale accertamento ha fatto seguito la pubblicazione dello stesso nei modi e nelle forme previsti dalla vigente disciplina.

Costituitosi, il resistente svolge le proprie difese nel merito e conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è manifestamente irricevibile. Quanto alla riproposizione della stessa domanda, vale solo osservare che nel procedimento davanti all'ABF, diversamente da quanto avviene nei giudizi innanzi all'A.G., l'accertamento contenuto nella decisione del Collegio non fa stato tra le parti né impedisce alle parti di ricorrere ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi. Ma ciò non autorizza a ritenere che, dopo la decisione, il ricorso possa essere riproposto per un nuovo esame davanti allo stesso Collegio decidente o ad altro Collegio dell'ABF. Invero, la decisione, una volta che sia stata comunicata alle parti, non può più essere modificata. Se ne può chiedere la correzione "nei soli casi" in cui sia affetta da errori "materiali" o "di calcolo" (Disp. cit., Sez VI, § 5), vale a dire da errori del tutto estranei al processo valutativo compiuto dal giudicante (v., fra le tante, la decisione di questo Collegio n. 1685/2012 e del Collegio di coordinamento n. 3962/2012), restando così esclusa ogni altra possibilità di riesame della decisione resa.

Né è possibile ritenere che quella stessa domanda possa essere avanzata, dopo la definizione del giudizio, nei confronti del diverso, ulteriore intermediario destinatario dell'obbligo che si intenda far valere. Osta infatti a ciò (oltre ai limiti fisiologici della pronuncia, cfr. Cass. n. 18725/2007) la struttura del procedimento presso l'ABF, all'interno del quale non trova applicazione l'istituto dell'intervento su istanza di parte ex art. 106 cod. proc. civ. Non nei confronti del convenuto, essendo detto procedimento a legittimazione disuguale, con conseguente preclusione di azioni di rivalsa o di chiamate in garanzia. Non nei confronti dell'attore, il quale non può (in relazione alle difese del convenuto) provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo. Discende da tale preclusione che, consumatasi con l'atto introduttivo del giudizio la pretesa nei confronti di uno o più intermediari, non risulta poi possibile (in relazione al successivo inadempimento alla decisione resa) far valere (scilicet, esercitare una sorta di opportunistico diritto di pentimento) la stessa, identica situazione giuridica attiva nei confronti del diverso intermediario pur astrattamente tenuto alla prestazione richiesta ma volontariamente escluso dall'azione a suo tempo promossa. Dal sistema così delineato emerge pertanto che, nel procedimento innanzi all'ABF, non è mai ammissibile una nuova valutazione sul merito di una domanda che sia stata già oggetto di decisione, anche se tra parti diverse.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI